



CIRCOLARE INFORMATIVA: MAGGIO 2026

RIPRISTINO DEI REGIMI ORDINARI PER DIVIDENDI E PLUSVALENZE (PEX)

L'articolo 11 della Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026) interviene con un'importante controriforma, abrogando le restrizioni introdotte solo recentemente.

In sostanza, vengono **meno i nuovi requisiti dimensionali per l'accesso ai regimi di esenzione.**

Cosa cambia per Società di Persone e di Capitali

Vengono soppresse le soglie minime (partecipazione non inferiore al 5% o valore non inferiore a 500.000 euro) che condizionavano il regime di favore. **Dal 2026 si ritorna alle regole ordinarie:**

- **Dividendi:** ripristinata l'esenzione parziale (nella misura del **41,86%** per le società di persone e del **95%** per le società di capitali) sugli utili percepiti.
- **Plusvalenze (PEX):** torna applicabile l'esenzione sulle plusvalenze realizzate da società di persone e capitali, senza i vincoli minimi previsti dalla precedente normativa.

Società non residenti

Dal 1° gennaio 2026, vengono inoltre ripristinate le condizioni originarie previste dall'art. 27, comma 3-ter, DPR n. 600/73. Di conseguenza, torna applicabile la ritenuta a titolo d'imposta dell'**1,20%** sugli utili corrisposti a società ed enti non residenti (soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati UE o aderenti allo Spazio Economico Europeo).



RAVVEDIMENTO OPEROSO: SANZIONI RIDOTTE E CONCORDATO PREVENTIVO

In caso di omissioni nel versamento delle imposte (saldo 2024 e acconti 2025), il ravvedimento operoso rimane lo strumento principale per regolarizzare la posizione.

Le nuove sanzioni (Dlgs 87/2024)

Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, la sanzione base scende dal 30% al **25%**. Grazie al ravvedimento, è possibile accedere alle seguenti riduzioni:

- **Entro 15 giorni:** 0,083% per ogni giorno di ritardo (1/15 di 1,25%);
- **Entro 30 giorni:** sanzione ridotta al **1,25%**;
- **Entro 90 giorni:** sanzione ridotta al **1,38%**;
- **Entro il termine della dichiarazione:** sanzione ridotta al **3,125%**;
- **Oltre il termine della dichiarazione:** sanzione ridotta al **3,57%**.

Concordato Preventivo Biennale

Il ravvedimento è applicabile anche per chi ha aderito al concordato preventivo, a condizione che non sia stato ancora notificato un **avviso bonario**.

Attenzione: al fine di non decadere dai benefici del concordato preventivo in caso di ricevimento di un avviso bonario, il pagamento deve avvenire tassativamente **entro 60 giorni** per evitare la decadenza dai benefici del concordato stesso.

Modalità di versamento

Perché il ravvedimento sia valido, è necessario versare contemporaneamente tramite modello F24:

1. **Imposta** dovuta;
2. **Interessi** moratori calcolati al tasso legale;
3. **Sanzione** ridotta.



IPERAMMORTAMENTO

NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E INTERCONNESSIONE

La nuova disciplina dell'iperammortamento introduce differenze sostanziali rispetto al precedente credito d'imposta 4.0, in particolare per quanto riguarda le tempistiche di rendicontazione e gli obblighi comunicativi verso il Ministero.

Interconnessione come presupposto

A differenza del passato, la comunicazione di ultimazione dell'investimento può essere inviata **solo dopo l'avvenuta interconnessione** dei beni al sistema aziendale o alla rete di fornitura. Tale comunicazione va effettuata:

- A completamento dell'investimento e ad interconnessione avvenuta;
- In ogni caso, entro il termine ultimo del **15 novembre 2028**.
-

Doppia comunicazione annuale obbligatoria

L'adempimento non si esaurisce con la fine dell'investimento. Per tutto il periodo di fruizione dell'incentivo, le imprese beneficiarie sono tenute a trasmettere due comunicazioni annuali ai fini del monitoraggio:

1. **Comunicazione ordinaria:** entro il **20 gennaio** di ogni anno.
2. **Comunicazione integrativa:** entro il **30 giugno** di ogni anno.

ATTENZIONE: data la rigidità dei nuovi termini e la necessità dell'interconnessione effettiva per la validità dell'invio, raccomandiamo di monitorare tempestivamente i collaudi tecnici per evitare la perdita del beneficio.



INDEDUCIBILITÀ SPESE DI VITTO NEL COMUNE DELLA SEDE

Ricordiamo le regole restrittive per il trattamento fiscale delle **spese di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande effettuate all'interno del Comune** in cui ha sede l'attività.

La regola generale

Le spese per pasti consumati nel territorio del Comune sede della ditta o dello studio professionale sono considerate dall'Amministrazione Finanziaria di **natura personale**. Di conseguenza:

- **Costo:** **NON è deducibile** dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo.
- **IVA:** **NON è detraibile**, in quanto manca il presupposto dell'inerenza (assenza di trasferta).

Soggetti interessati

Tale limitazione si applica alle spese sostenute da:

- Titolari di ditta individuale e professionisti (Partita IVA);
- Soci e amministratori;
- Dipendenti.

Eccezioni: le trasferte fuori dal comune in cui ha sede l'impresa / professionista

Restano invece deducibili (nei limiti previsti dalla legge) le spese sostenute per pasti effettuati **fuori dal territorio comunale**, a condizione che siano strettamente inerenti all'attività e documentate tramite fattura elettronica o scontrino fiscale "parlante" e pagati con strumenti di pagamento tracciati